

**COMUNE DI GAGLIANICO**  
**(Provincia di Biella)**

**REGOLAMENTO**  
**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Art. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	2
Art. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.....	2
Art. 3 SOGGETTI PASSIVI.....	2
Art. 4 SOGGETTO ATTIVO.....	2
Art. 5 ESENZIONI.....	2
Art. 6 DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA. ....	3
Art. 7 DEFINIZIONE DI FABBRICATO .....	3
Art. 8 RIDUZIONE PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI .....	4
Art. 9 DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE.....	4
Art. 10 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI.....	4
Art. 11 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO .....	5
Art. 12 BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI .....	5
Art. 13 ABITAZIONE PRINCIPALE.....	5
Art. 14 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA AI FINI DELLA DETRAZIONE.....	6
Art. 15 VERSAMENTI E DIFFERIMENTI.....	6
Art. 16 DICHIARAZIONI .....	7
Art. 17 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTI.....	8
Art. 18 POTERI DEL COMUNE .....	8
Art. 19 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	8
Art. 20 RISCOSSIONE COATTIVA.....	8
Art. 21 RIMBORSI.....	8
Art. 22 INTERESSI MORATORI .....	9
Art. 23 INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE .....	9
Art. 24 COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI.....	10
Art. 25 ENTRATA IN VIGORE .....	10

## **Art. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

**1.** Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, (I.C.I.) nel Comune di Gaglianico, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs 15/12/1997, n° 446 e da ogni altra disposizione normativa.

**2.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 30.12.1992 n° 504 e successive modifiche ed integrazioni.

**3.** Le norme contenute nel presente regolamento hanno lo scopo di assicurare che l'attività amministrativa svolta persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di equità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

## **Art. 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

**1.** Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune di Gaglianico a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## **Art. 3 SOGGETTI PASSIVI**

**1.** I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario degli immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

**2.** Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.

In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

## **Art. 4 SOGGETTO ATTIVO**

Il Comune di Gaglianico è soggetto attivo dell'imposta per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non viene applicata per gli immobili di cui il Comune di Gaglianico è proprietario ovvero titolare dei diritti reali di cui al precedente art. 2, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio del Comune stesso.

## **Art. 5 ESENZIONI**

Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

**a)** gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23/12/1978 n° 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, solo se destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

**b)** i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

**c)** i fabbricati con destinazioni ad usi culturali di cui all'art. 5 bis, D.P.R. 26.9.1973, n. 601 e successive modificazioni;

**d)** i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

**e)** i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

**f)** i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5.2.1992 n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente alle attività predette;

**g)** i fabbricati posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c). del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 917.86 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, sportive e ricettive nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20/5/1985 n° 222;

**h)** gli immobili posseduti e utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs 460 del 4/12/1997.

## **Art. 6 DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA.**

**1.** L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

La deliberazione, anche se successiva rispetto all'inizio dell'esercizio, purché antecedente al termine di cui sopra, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma precedente le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

**2.** L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

### **3. Il Comune può deliberare un' aliquota ridotta:**

**a)** inferiore al 4 per mille per unità immobiliari oggetto di recupero edilizio;

**b) non** inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, **nonché per quelle locatate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale**, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

In questo caso il soggetto o i soggetti proprietari dell'immobile locato, con contratto registrato, devono presentare copia dello stesso ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, deliberata per l'abitazione principale.

**4.** L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

## **Art. 7 DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

Fabbricato è l'unità immobiliare iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con attribuzione di autonoma e distinta rendita ovvero l'unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

Le unità immobiliari ultimate appartenenti a un fabbricato "in corso di costruzione", e per le quali sia stato richiesto l'accatastamento, sono assoggettate all'imposta a decorrere dalla domanda di accatastamento.

Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

## **Art. 8 RIDUZIONE PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI**

**1.** L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

**2.** L'inagibilità od inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata tale dal proprio incaricato ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

Lo stato di inabitabilità o di inagibilità ai fini dell'imposta può essere certificato da parte del contribuente allegando alla dichiarazione la perizia del proprio incaricato o, in alternativa a quest'ultima, una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza della citata perizia con indicazione degli estremi della stessa.

**3.** Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, sulla base degli atti in possesso del proprio ufficio tecnico.

**4.** In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 del presente articolo ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale lo stato di inabitabilità o di inagibilità.

## **Art. 9 DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE**

**1.** Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

**2.** L'Ufficio Tecnico Comunale, **su richiesta del contribuente o di un suo delegato**, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.

**3.** E' considerata altresì area fabbricabile, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino al momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo del fabbricato l'area sulla quale è in corso di costruzione un fabbricato;

**4.** In caso di demolizione di fabbricato l'area che risulta è considerata fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione.

**5.** Non possono essere considerate fabbricabili quelle aree che risultano essere assoggettate dallo strumento urbanistico generale a vincolo d'inedificabilità.

## **Art. 10 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

**1.** La Giunta comunale, previa relazione tecnica redatta dall'Ufficio tecnico, o da altro tecnico all'uopo incaricato determina i valori minimi di delle aree fabbricabili previste come tali dallo strumento urbanistico generale o attuativo. Se non deliberati s'intendono confermati i valori minimi dell'anno precedente.

**2.** L'imposta si calcola sull'intera area destinata all'edificabilità, ai sensi dello strumento urbanistico generale o attuativo, qualora essa risulti totalmente libera da qualsivoglia fabbricato ovvero da fabbricato tale da dover essere demolito.

**3.** Qualora un'area fabbricabile sia in parte in fase di edificazione e in parte ancora da edificare, la base imponibile è determinata:

a. con riferimento al valore dell'area residua in proporzione alla parte ancora da edificare;

b. per la parte ultimata, con riferimento alla rendita catastale attribuita o proposta.

**4.** Ai sensi del comma 1, lettera g), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, per quanto riguarda le aree edificabili, al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, resta tuttavia esclusa l'emissione di avvisi di accertamento nel caso in cui l'imposta versata sia stata calcolata con riferimento a valori non inferiori rispetto a quelli indicati nell'allegato A al presente regolamento. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

## **Art. 11 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

Terreno agricolo è il terreno adibito all'esercizio sul quale persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.

## **Art. 12 BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI**

**1.** Per i terreni agricoli la base imponibile dell'imposta è il valore determinato secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 7 del D.Lgs. 504/92, da rivalutarsi ai sensi dell'art. 3 comma 51 della Legge 662/96.

**2.** Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, al valore, come sopra determinato, si applicano le detrazioni e le riduzioni previste dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 504.92.

**3.** Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi nominativi compilati dagli uffici del Servizio per i Contributi Agricoli Unificati previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n° 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

**4.** Per il calcolo della base imponibile di cui al comma 2 si assume il valore complessivo dei terreni condotti direttamente dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni di cui al medesimo punto 2, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e alle quote di possesso.

## **Art. 13 ABITAZIONE PRINCIPALE**

**1.** L'abitazione principale è per espressa previsione legislativa, l'abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha stabilito la propria residenza anagrafica.

**2.** Vengono altresì assimilate alle abitazioni principali **al fine dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per la 1<sup>a</sup> casa, anche in assenza di contratto registrato:**

**a)** l'unità immobiliare concessa dal proprietario ai propri familiari (parenti in linea retta fino al secondo grado e affini di primo grado) che vi risiedono, con effetto dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione;

**b)** l'unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnata al socio che vi risiede;

**c)** l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**d)** l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione che la stessa non risulti locata.

La decorrenza del beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e a seguito di dichiarazione di variazione;

## **Art. 14 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA AI FINI DELLA DETRAZIONE**

**1.** Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica l'aliquota ridotta e, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione, stabilita annualmente dal Consiglio Comunale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

**2.** Per pertinenze ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 446/97 si intendono le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in

modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia d'imposta comunale sugli immobili, le pertinenze si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

Nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso a tutte le unità immobiliare di pertinenza.

**3.** L'assimilazione opera solo se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) che il proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sia proprietario, o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza;
- b) che la pertinenza sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- c) che la pertinenza risulti censita nelle categorie catastali C/2 - depositi e magazzini - (pertinenze di unità abitative) C/6 - rimesse e autorimesse -, C/7 - tettoie chiuse o aperte - (pertinenze di unità abitative);

**4.** L'abitazione principale e la sua pertinenza rimangono comunque unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto.

**Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, e che l'utilizzo della quota di detrazione residuale non assorbita dalla abitazione principale può essere imputata alla pertinenza nel limite residuale** e comunque non superiore all'imposta dovuta per la pertinenza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

## **Art. 15 VERSAMENTI E DIFFERIMENTI**

**1.** L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso alle scadenze Ministeriali annualmente previste;

**2.** Per calcolare i mesi di possesso nell'anno si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protrato per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di trenta giorni quando il possesso si è protrato per i primi quindici giorni ovvero per i successivi 16, mentre, infine, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protrato per almeno 14 giorni ovvero per i successivi 15;

**3.** Per gli immobili oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117, n° 2 del codice civile, cui è attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale, il versamento dell'imposta può essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini.

**4.** Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta in unica soluzione, entro la scadenza prevista dalla legge entro il mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.

Tali soggetti, oltre che con le modalità indicate dal D.Lgs. 504/92, possono eseguire il versamento tramite bonifico bancario oppure vaglia internazionale di versamento in conto corrente secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 13/11/1995.

**5.** I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**6.** Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

**7.** Per gli immobili compresi nelle procedure concorsuali di concordato preventivo e di amministrazione controllata il possessore degli stessi rimane il soggetto obbligato per tutti gli adempimenti in materia di ICI.

**8.** Per gli immobili oggetto di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare il possessore degli stessi rimane obbligato ai fini degli adempimenti in materia di ICI sino alla data del decreto di trasferimento.

**9.** Nel caso di recupero parziale o totale dell'imposta mediante l'emissione di avvisi di accertamento per più anni pregressi il Responsabile del tributo può autorizzare, su richiesta del contribuente in presenza di dimostrate condizioni economiche disagiate, una dilazione del pagamento fino ad un massimo di 6 rate mensili per importi complessivi superiori a €. 1.550,00.

**10.** I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di un parente entro il 2° grado.

**11.** Ai sensi dell'art. 59, 1° comma, lett. O) del D. Lgs. 446/97 il Sindaco nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

- a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
- b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di 90 giorni nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico.

## **Art. 16 DICHIARAZIONI**

**1.** I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel Comune di Gaglianico, su apposito modulo secondo le modalità indicate dall'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 504/92.

Il suddetto modulo, compilato in tutte le sue parti, deve essere consegnato all'Ufficio Tributi del Comune di Gaglianico, che ne rilascia apposita ricevuta, entro il termine di cui al medesimo art. 10 del D. Lgs. 504/92.

La dichiarazione può anche essere spedita, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, al medesimo Ufficio Tributi del Comune di Gaglianico.

In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non siano intervenute modificazioni dei dati e degli elementi già dichiarati, in questo caso il soggetto passivo deve dichiarare con le stesse modalità le variazioni intervenute. Devono inoltre essere dichiarati gli immobili che nel corso dell'anno hanno perduto o acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dell'imposta.

**2.** Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti reali sullo stesso immobile ciascuno di essi è obbligato a dichiarare la propria quota. E' consentito comunque a uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta con l'indicazione di tutti i contitolari.

**3.** Per gli immobili, oggetto di proprietà comune di cui all'art. 2 del precedente articolo, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini.

**4.** Per gli immobili di cui al punto 3 dell'articolo precedente, la dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta.

**5.** Per gli immobili inagibili o inabitabili, per i quali è prevista la riduzione dell'imposta di cui al precedente art. 8, alla dichiarazione devono essere allegate le certificazioni di cui al punto 3 del medesimo articolo.

## **Art. 17 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO**

**1.** Il Comune di Gaglianico procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

**2.** Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

**3.** Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/97, si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/97.

**4.** Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi al tributo comprensivi o costituiti solo da sanzioni o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo di euro 10,00 (DIECI).

**5.** Se l'importo supera il limite previsto nel comma precedente, si fa luogo all'accertamento e alla riscossione per l'intero ammontare.

## **Art. 18 POTERI DEL COMUNE**

Ai fini dell'esercizio delle attività di accertamento e controllo il Comune di Gaglianico può, indicandone i motivi:

**1.** Invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

**2.** richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

## **Art. 19 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**1.** Il funzionario responsabile sottoscrive gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

**2.** Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile del tributo cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

## **Art. 20 RISCOSSIONE COATTIVA**

**1.** Le somme liquidate dal Comune di Gaglianico a seguito delle attività di cui all'articolo 17 del presente regolamento devono essere versate dai contribuenti entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dei relativi avvisi.

**2.** Le somme non versate nel termine sopraindicato, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante ruolo secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **Art. 21 RIMBORSI**

**1.** Il contribuente può richiedere al Comune di Gaglianico il rimborso delle somme indebitamente versate o versate in eccedenza entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

**2.** La relativa istanza, redatta in carta semplice e intestata all'Ufficio Tributi del Comune di Gaglianico deve essere presentata anche a mezzo posta all'ufficio intestatario e deve riportare:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) le motivazioni poste a fondamento dell'istanza con l'esposizione dei conteggi effettuati per il calcolo dell'imposta erroneamente versata;
- c) la quantificazione dell'imposta di cui si richiede il rimborso.

**3.** All' istanza suddetta deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dei bollettini di versamento relativi all'anno d' imposta al quale l'istanza di rimborso si riferisce;
- b) copia della dichiarazione originaria presentata dal richiedente, ai fini dell' Imposta Comunale sugli Immobili, e le successive dichiarazioni di variazione;
- c) ogni altra documentazione inerente l'istanza presentata;

**4.** Nel caso in cui gli aventi diritto al rimborso risultino essere più soggetti comproprietari, o contitolari di altro diritto reale dell'immobile cui si riferisce l'erroneo versamento, è possibile presentare sia un' unica istanza sottoscritta da tutti i contitolari, sia un' istanza per ogni contitolare.

In entrambe le ipotesi, deve essere esposta, oltre a quanto indicato al suddetto punto 2, la percentuale di possesso riferibile ad ognuno dei richiedenti.

**6.** Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi con maturazione giorno per giorno, dal giorno del versamento non dovuto nella misura del tasso di interesse legale.

**7.** Il funzionario responsabile, esaminata la documentazione e verificata la fondatezza delle motivazioni esposte, dispone il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Il relativo provvedimento con l'indicazione della somma da restituire, degli interessi maturati, e delle modalità di riscossione è comunicato al richiedente anche a mezzo posta.

**8.** A fronte di un' unica istanza, sottoscritta da più soggetti, l'ufficio può emettere un unico provvedimento valido per la riscossione dell'intero importo.

In tal caso il provvedimento viene intestato a colui che risulta delegato dai contitolari, alla riscossione dell'intero importo.

La delega di cui sopra, presentata all'ufficio tributi, libera l'ufficio nei confronti di tutti gli aventi diritto al rimborso.

**9.** Le somme da rimborsare non possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

## **Art. 22 INTERESSI MORATORI**

**1.** Nel rispetto di quanto disposto dall'art.1, comma 165, della Legge 27.12.2006 n° 296, a decorrere dal 1 gennaio 2007 gli interessi moratori inerenti la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono calcolati applicando, distintamente per ciascun anno solare, il relativo tasso legale, vigente *ratione temporis*, stabilito dall'articolo 1284 del codice civile c.c. attualmente in misura pari al 2,5% annuo.

**2.** Gli interessi di cui al comma 1 si applicano ai rapporti d'imposta pendenti al 01/01/07

**3.** Relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello di approvazione del presente regolamento, si applicherà il tasso legale in vigore al 1° Gennaio di ciascun anno.

## **Art. 23 INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE**

Come previsto dall' art. 16 commi 1 e 2 del D. Lgs. 504/92 in caso di espropriazione per pubblica utilità, se il valore dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'area fabbricabile risulta inferiore all'indennità di espropriazione, l'indennità corrisposta all'espropriato è pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata.

Qualora l'imposta pagata dall' espropriato negli ultimi cinque anni sia superiore a quella derivata dal calcolo sulla base imponibile determinabile dalla indennità di espropriazione, oltre alla indennità è dovuta dall'espropriante una maggiorazione, comprensiva degli interessi legali, pari alla maggior somma corrisposta dall' espropriato.

## **Art. 24 COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI**

**1.** In relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n° 446/97, è istituito un fondo speciale, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi.

**2.** Il fondo di cui al precedente comma, ripartito a consuntivo dalla Giunta Comunale la quale assegnerà al personale addetto all'ufficio tributi il premio incentivante in relazione all'attività svolta ed ai risultati conseguiti nell'ambito delle attività di controllo e di recupero dell'evasione,

è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili, con esclusione di sanzioni e interessi e dovrà prevedere una parte per l'acquisto di beni e servizi e per l'aggiornamento professionale e una quale compenso incentivante al personale addetto all'Ufficio Tributi.

#### **Art. 25 ENTRATA IN VIGORE**

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 01/01/2007.